ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-6395 del 05/12/2018

Oggetto DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA

AMBIENTALE - DITTA LA LIGURE FORMAGGI SRL

DI SANT'ILARIO D'ENZA

Proposta n. PDET-AMB-2018-6550 del 30/11/2018

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Dirigente adottante VALENTINA BELTRAME

Questo giorno cinque DICEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.



Pratica n.20386/2018

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "LA LIGURE FORMAGGI Srl" - Sant'Ilario d'Enza.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta "LA LIGURE FORMAGGI Srl" avente sede legale in comune di Borghetto di Vara - Via XXIV Maggio n.3/B – Provincia di La Spezia e stabilimento in comune di Sant'Ilario d'Enza - Via Rivasi n.18, concernente l'attività di trasformazione di formaggi e prodotti a base di latte, acquisita al protocollo di ARPAE con n.PGRE/8272 del 28/06/2018 e successive integrazioni acquisite in data 25/09/2018;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i sequenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.272 comma 2 del D.Lgs.152/06;;
- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, inclusivo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Visto il nulla osta del Comune di Sant'Ilario d'Enza, prot.n.23593/2018, acquisito al protocollo n.PGRE/15497 del 23/11/2018, ed il parere di conformità del Gestore del servizio idrico integrato, prot.n.RT016924-2018-P del 26/10/2018, per lo scarico dei reflui in pubblica fognatura;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per l'impianto della Ditta "LA LIGURE FORMAGGI Srl" ubicato in comune di Sant'Ilario d'Enza - Via Rivasi n.18, che comprende i seguenti titoli ambientali:



Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 comma 2 del D.Lgs.152/06
Acqua	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, inclusivo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

Allegato 1 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.272 comma 2 del D.Lgs.152/06;

Allegato 2 - Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, inclusivo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06;

Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

- 3) Sono fatti salvi le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
- 5) La presente autorizzazione ha durata pari a <u>15 anni</u> dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.
- 6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.
- 7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 59/2013 che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- 8) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.



Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia (Dott.ssa Valentina Beltrame) firmato digitalmente



Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.272 comma 2 del D.Lqs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 comma 2 del D.Lgs.152/06

La Ditta "LA LIGURE FORMAGGI Srl" è autorizzata a svolgere l'attività di *trasformazione di formaggi e prodotti a base di latte* negli impianti ubicati in Comune di Sant'Ilario d'Enza - Via Rivasi n.18 — Provincia di Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni previsti dall'Allegato 3 — Prescrizioni generali per le attività in deroga di cui all'art.272 commi 1 e 2 del D.Lgs.152/06 — e dell'Allegato 4 — Prescrizioni specifiche per tipo di attività — di cui alla Delibera Regionale n.2236 del 28/12/2009 e s.m.i. di seguito riportati:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	CENTRALE TERMICA PER PRODUZIONE VAPORE A GPL DA 153 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai se dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispetti i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della D 2236/2009 e s.m.i					

L'autorizzazione ai sensi dell'art.272 del D.Lgs.152/06 non può considerarsi valida:

- in caso di emissioni di sostanze <u>cancerogene</u>, <u>tossiche per la riproduzione</u> o <u>mutagene</u> o di <u>sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate</u>, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- nel caso in cui siano utilizzate nell'impianto e nell'attività, le <u>sostanze</u> o i <u>preparati classificati</u> dal D.Lgs. 52/97, come <u>cancerogeni</u>, <u>mutageni</u> o <u>tossici per la riproduzione</u>, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio <u>R45</u>, <u>R46</u>, <u>R49</u>, <u>R60</u>, <u>R61</u>.



Allegato 2 - Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, inclusivo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lqs.152/06.

 Oggetto del presente allegato è lo scarico in pubblica fognatura costituito delle acque reflue domestiche e di lavaggio locali ed attrezzature classificate come acque reflue industriali.

Prescrizioni

- 1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 2.000 m³.
- 2. Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5 alla Parte terza del D.Lqs. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura.
- 3. Il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere accessibile al personale del Gestore della pubblica fognatura addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
- 4. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore della pubblica fognatura.
- 5. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese della Ditta.
- 6. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 7. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 8. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi e materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
- 9. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi devono essere manutenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 10. I fanghi prodotti in impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione tramite fax al nº 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente p.to 2.
- 12. Ai sensi dell'articolo 128 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.



Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla valutazione di impatto acustico allegata, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, risulta che:

- i livelli di rumorosità misurati in operam presso il confine di proprietà aziendale ed in prossimità dei ricettori individuati sono inferiori ai limiti associati alla classificazione acustica di pertinenza per il periodo diurno;
- i risultati ottenuti sono tali da non violare il criterio differenziale che si applica all'interno degli ambienti abitativi e uffici durante il periodo diurno.

L'intervento pertanto, fermo restando le condizioni progettuali presentate, risulta pertanto conforme alla normativa vigente in materia di rumore.

Devono tuttavia essere rispettate le sequenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.